

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

e col Ministro per le pari opportunità

(FINOCCHIARO)

(V. Stampato n. 2071)

*approvato dalle Commissioni riunite 5ª (Programmazione economica,
bilancio) e 10ª (Industria, commercio, turismo) del Senato della
Repubblica il 19 marzo 1997*

(V. Stampato Camera n. 3475)

*modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive,
commercio, turismo) della Camera dei deputati il 9 luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1997*

Interventi urgenti per l'economia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Commissione parlamentare per la valutazione di leggi e provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive)

1. È istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione parlamentare che effettua valutazioni e controlli sull'efficacia e sul rispetto delle finalità di leggi e provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

2. La Commissione è composta da otto deputati e da otto senatori, nominati, previa intesa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alle Camere i programmi di intervento al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui al presente articolo. I programmi di intervento devono essere corredati da una relazione illustrativa degli atti ministeriali adottati nonché dei risultati dell'attività di vigilanza e controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati.

4. L'attività di controllo della Commissione è esercitata anche nei confronti di soggetti pubblici e privati che benefi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1.

(Finalità della **presente** legge)

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento nei confronti dell'occupazione, **segnatamente nelle aree depresse**, e dell'innovazione tecnologica. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

Art. 2.

(Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317)

1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la conces-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ciano di leggi di finanziamento diretto o indiretto, verificandone costantemente l'utilità economica e produttiva, le finalità istituzionali e l'impatto occupazionale; tali soggetti sono tenuti a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione entro trenta giorni.

5. La Commissione riferisce alle Camere con relazione annuale prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio.

Art. 2.

(Finalità della legge)

1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento **alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonchè alla tutela e al miglioramento dell'ambiente**. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.

Art. 3.

(Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

misura di 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di 20 miliardi.

5. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

misura di **lire** 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di **lire** 20 miliardi.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.

6. Identico.

7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiet-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole «commerciali e di servizi» sono sostituite con «commerciali, turistiche e di servizi»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi».

7. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informa-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista, elevata al 70 per cento nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.

8. *Identico:*

a) al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite **dalle seguenti:** «commerciali, turistiche e di servizi»;

b) *identica.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;

g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».

8. Per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 3.

(Programmi del settore aeronautico)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonchè, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. **Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.**

Art. 4.

(Programmi del settore aeronautico)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonchè per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (*European fighter aircraft*) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

Art. 4.

(Interventi nel settore della ricerca scientifica)

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera dell'8 agosto 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, nonchè di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. **All'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, il comma 4 è sostituito dal seguente:**

«4. Al fine di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Istituto, il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Interventi nel settore della ricerca scientifica)

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con **deliberazione** dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, nonchè di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi **dell'INFN e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

medesimo è autorizzato, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a stipulare previa selezione pubblica contratti a termine di durata non superiore a cinque anni, con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM è autorizzato altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per l'anno 1999. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono **altresì** rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e **i soggetti incaricati della medesima**, la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. **Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto restano in vigore le disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380, che sono abrogate a decorrere dalla predetta data.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, **includere le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato**, a stipulare previa selezione pubblica, **anche a livello regionale**, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. **L'INFM e l'ENEA sono autorizzati** altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. **Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.**

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. **L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.** Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè, quanto a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Imprenditoria femminile)

1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti».

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

Art. 6.

(Imprenditoria femminile)

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato è componente del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e **due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti** del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. *Identico.*

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli **3, 4 e 6**, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(Incentivi automatici)

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza informatici, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di prenotazione delle risorse finanziarie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Incentivi automatici)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, **ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;**

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza **per l'informatica e le telecomunicazioni**, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) *identica;*

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di **presentazione della dichiarazione per la** prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei li-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

miti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alle agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.

4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali» e le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Identico.

7. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione, ai comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo.

2. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contri-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

(Interventi per le zone terremotate)

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

buto ai sensi delle deliberazioni del CIPE dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992;

b) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna;

c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988 anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il CIPE dà preferenza ai comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal CIPE stesso.

4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto.

5. Alle regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

Art. 10.

(Interventi per le zone terremotate)

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifica-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene alla realizzazione degli stabilimenti e alla dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 70 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione e **provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture**».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire **430** miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. **I commi 1 e 2** dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, **sono sostituiti dai seguenti:**

«1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, **potranno**, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene **la** realizzazione degli stabilimenti, **la** dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il **50** per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione.

2. **Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «in presenza di livelli di produzione e di occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di livelli di produzione o di occupazione». Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, le parole: «superiori al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 70 per cento».

4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:

«1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione».

Soppresso.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.

5. *Identico:*

«1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, **che devono essere esercitate entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario *ad acta*, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi».

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario *ad acta*, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi».

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

Art. 9.

(Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 12.

(Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 9001 dello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, **al** capitolo 9001 dello

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

Art. 10.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. *Identico.*

7. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

(*Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano*)

1. Al fine di superare le crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei **grandi** comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina gli interventi degli enti e delle società **per la promozione delle attività produttive, dell'occupazione e della formazione imprenditoriale, vigilati dallo Stato ovvero dal medesimo controllati, direttamente o indirettamente**, con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste age-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Unità operative dell'ICE all'estero*)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«**4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.**».

Art. 14.

(*Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano*)

1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni **capoluogo** di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato **provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali** con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste age-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

volazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea, **sono individuati gli enti e le società di cui al comma 1 e sono predeterminati appositi accantonamenti di fondi, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui gli enti e le società medesime dispongono.**

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 46 miliardi di lire per il 1997. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società che verranno individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 12.

(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)

1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse desti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

volazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.

3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita **ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.

Art. 15.

(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche, uno delle piccole e medie impre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle orga-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

se industriali e uno delle imprese del settore commerciale.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «Ministro del tesoro» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

(Interventi per il settore del commercio e del turismo)

1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Interventi per il settore del commercio e del turismo)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo di lire a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni;» sono aggiunte le seguenti: «delle lavanderie industriali;».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

Soppresso.

5. *Identico.*

6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

(Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)

1. Al fine di consentire gli interventi previsti dal decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, per la promozione delle attività sostitutive a favore della ripresa occupazionale, del ripristino ambientale e del recupero dei compendi immobiliari minerari nelle aree colpite da crisi mineraria, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7904 e 7911 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

2. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertiti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975;».

Art. 17.

(Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, le disponibilità in conto residui del capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

3. Al fine di consentire in particolare la realizzazione della terza Conferenza europea sull'artigianato e di adeguare il sistema informativo e gli osservatori nazionale e regionali dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, le disponibilità in conto residui del capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

4. Al fine di consentire la erogazione di contributi in conto interessi per programmi di investimento già approvati, di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7541 e 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Soppresso.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «Previa ripartizione» fino a: «legge 19 dicembre 1992, n. 488,»; e le parole da: «Le somme non impegnate» fino a: «deliberazione del CIPE» sono soppresse;

b) al comma 3-bis, le parole: «e 6» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme restituite a

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

2. *Identico.*

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 15.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5 per cento il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime cinque rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari alla metà dell'ammontare originario delle rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del bilancio e della programmazione economica.

Art. 18.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. *Identico.*

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime **sei** rate, è concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al **25 per cento** dell'ammontare originario delle rate **per le prime tre rate e non inferiore al 50 per cento per le successive tre rate**; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 16.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui per lo sviluppo economico di aree del territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire la prosecuzione dello sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso fondo le somme derivanti da revoche, recupero di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

anche negli esercizi successivi a quello di competenza.

2. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e **integrazioni**, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

(si veda, in analogia formulazione, il comma 2 dell'articolo 16).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(si veda, in analogia formulazione, l'articolo 19).

Soppresso.

Art. 19.

(Disposizione sulla SVIMEZ)

1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 17.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previ-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.

Art. 20.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

denza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18.

(Piccola società cooperativa)

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 21.

(Piccola società cooperativa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

Art. 19.

(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia **un motoveicolo nuovo di fabbrica** e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al comma 2 immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1989 è riconosciuto un contributo statale di lire 300.000 per **i ciclomotori, a due ruote e tre ruote**, di cilindrata non superiore ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. **Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 22.

(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)

1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano **uno dei veicoli di cui al comma 2** e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al **medesimo** comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1° gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale **fino a** lire 300.000 per **quelli** di cilindrata non superiore **a 50 cc. e fino a**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

50 cc., e di lire 500.000 per i **motocicli, tricicli e quadricicli**, di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di immatricolazione per i ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un ciclomotore o **un ciclocarro, a due o tre ruote, ovvero un motoveicolo o un motocarro, a due o tre ruote**, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lire 500.000 per **quelli** di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione **dei** ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM **ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento e dalla richiesta di duplicato.**

2. *Identico:*

a) il veicolo **nuovo di fabbrica** acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;**

b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto **acquirente** del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; **nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia autentica della documentazione di cui al comma 1;**

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato **al venditore** è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto prati-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico **ovvero**, in caso di ciclomotore **a due o tre ruote**, si dovrà provvedere con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del venditore o del demolitore.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di **ciclomotori il venditore provvede** con dichiarazione di **presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato**.

4. *Identico.*

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; **in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.**

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori **a due o tre ruote**, copia del certificato modello 2051/OM;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e **originale** del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori **a due o tre ruote**, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e lire 13 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **finanziario** 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali migliora-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso **di** ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM **ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;**

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, **in alternativa al foglio complementare, copia** del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso **di** ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

d) *identica.*

Soppresso.

7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e **in** lire 13 miliardi, si **provvede** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, **ai fini del bilancio triennale 1997-1999**, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, **all'uopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **al Ministero del tesoro**. Il predetto importo è iscritto **in** apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento **ai pertinenti** capitoli dell'entrata.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

menti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Norme concernenti la RIBS spa)

1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.

2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della RIBS spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengo-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no esecutivi una volta decorso tale termine.

4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro industriale zuckeri» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 24.

(Norme in materia di attività di assistenza e consulenza)

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 25.

(Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 di-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «*nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci*» sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi».

Art. 26.

(Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni)

1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27.

(Disegno e modello industriale)

1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è abrogato.

2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

Art. 28.

(Diritto annuale a favore delle camere di commercio)

1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 ed iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

Art. 29.

(Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative)

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.

2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1° ottobre 1997.

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588)

1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - 1. Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o ad enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione.

4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli.

5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto.

6. Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

7. Alla regione è riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 31.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

Art. 32.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

